Sant'Angelo
POPOLARE, SICILIANA.

bancasantangelo.com

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Sant'Angelo

redatta ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 16/05/2021

SEDE LEGALE
Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI
Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. - S.W.I.F.T.: PSANIT3P Cod. Fisc., P.IVA e numero d'iscrizione al Reg. Impr. di Agrigento 00089160840. Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 9 dell'ordine del giorno: «*Acquisto e disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti*».

Premessa

Come già rappresentato in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell'anno 2020, la Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a. ("**Banca**" o "**BPSA**"), in quanto emittente azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, si applicano – ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") – le disposizioni ivi previste in materia di «*acquisto di azioni proprie e della società controllante*». Ne deriva, pertanto, che anche per la Banca «*gli acquisti di azioni proprie* (…) *devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento*»». Trova, quindi, applicazione l'art. 144-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("**Regolamento Emittenti**").

La presente relazione ("**Relazione**") fa seguito a quella già pubblicata dalla Banca in occasione della Assemblea Ordinaria dei Soci 2020 ed è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 28 aprile 2021, è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata nella sezione "Assemblea dei Soci 2021" del sito *internet* aziendale (www.bancasantangelo.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

Si rende opportuno ricordare le motivazioni per le quali è richiesto il passaggio assembleare per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. BPSA è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa. Come tale la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 150-*bis*, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), a mente del quale «*l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società*». Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 9 il Consiglio di Amministrazione a disporre,

previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, «*l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 54 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci*». Come anche agli amministratori la medesima previsione statutaria rimette la facoltà di "ricollocare" (oppure annullare) le azioni acquistate. Non trovano conseguentemente applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-*ter* cod. civ., anche nella parte in cui, quanto alle società per azioni, tali disposizioni normative rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio. All'Assemblea ordinaria, invece, il menzionato art. 9 dello Statuto sociale rimette la facoltà di destinare all'acquisto di azioni proprie parte degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio.

Il comma 3-*bis* dell'art. 132 TUF rende applicabile alla Banca la previsione di cui all'art. 144-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, a mente della quale «*la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate*». La norma in parola sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, malgrado l'autorizzazione permanentemente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Si premette, altresì, che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettata al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ("**CRR**") e della relativa normativa di attuazione, sicché qualsiasi intervento di acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi eventualmente e previamente autorizzati da Banca d'Italia. Al riguardo, si rammenta che Banca d'Italia il 7 maggio 2020 ha autorizzato BPSA al riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di Euro 300.000 per realizzare un'iniziativa a sostegno della liquidità delle azioni proprie da attuarsi per il tramite di un intermediario indipendente e che alla data della presente relazione di tale importo massimo autorizzato risultano ancora disponibili Euro 167.581,30.

Rimangono invece escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione e quindi non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare le operazioni di rimborso di azioni proprie, nei casi contemplati dagli artt. 17, 18 e 19 dello Statuto sociale, riferite rispettivamente alle ipotesi di morte, recesso ed esclusione del socio. Si rammenta, infatti, che per tali fattispecie di rimborso delle azioni, l'art. 20 dello Statuto Sociale prevede l'annullamento delle azioni e, che, pertanto, esse non costituiscono ipotesi di acquisto di azioni.

Fatta eccezione per le sopra menzionate ipotesi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità.

(a) Attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse dalla Banca

Come noto, dal 25 giugno 2018 le azioni emesse da BPSA sono negoziate sul segmento "*Order driven* azionario" del sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. Come è altresì noto la BPSA, lo scorso 15 giugno 2020, ha avviato un'attività di sostegno della liquidità delle azioni di propria emissione ispirata alla prassi di mercato ammessa n. 1 adottata con delibera Consob n. 21318 del 7 aprile 2020. Tale attività è stata svolta per il tramite di un intermediario terzo indipendente appositamente incaricato di compiere operazioni di acquisto di azioni proprie al fine di sostenere la liquidabilità dell'investimento in azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Per lo svolgimento di tale attività, consistente nell'acquisto delle azioni della Banca sul sistema multilaterale di negoziazione su cui esse sono trattate, è stata incaricata Equita Sim S.p.A. ("**Equita**"), intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento.

Alla data della presente relazione, il controvalore delle azioni complessivamente riacquistate, per il tramite di Equita, nell'ambito della suddetta attività di sostegno della liquidità del titolo, è stato pari a Euro 132.418,70.

Il Consiglio di Amministrazione intende persistere nell'operatività affidata ad Equita, al fine di sostenere ulteriormente la liquidità delle azioni, supportando il regolare svolgimento delle negoziazioni su tali strumenti nel rispetto della normativa pro tempore vigente

Preme ricordare che tale operatività, ha luogo con risorse messe a disposizione dalla Banca, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività.

(b) Costituzione di un magazzino titoli

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende anche riservarsi la possibilità di costituire un "magazzino titoli" da utilizzare per qualsivoglia finalità riconosciuta dall'ordinamento.

Anche in questo caso, la Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall'art. 5 del MAR e per le finalità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo (in particolare: ridurre il capitale dell'emittente; soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano

convertibili in strumenti azionari; adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente o di una società collegata).

Eventuali azioni acquistate per le finalità di cui alla precedente lettera (a) ovvero alla successiva lettera (c), che la Banca non dovesse aver utilizzato, potranno essere imputate alle finalità di costituzione del "magazzino titoli".

(c) Altro

Non si può escludere che sorga la necessità di acquistare azioni proprie, anche fuori della sede multilaterale di negoziazione, per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili, purché nel rispetto della disciplina primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

Come detto, BPSA è banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni. I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie sono dettati dall'art. 2529 cod. civ., come specificati dall'art. 9 dello Statuto sociale.

Le operazioni di acquisto verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 9 dello Statuto sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del CRR.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Le azioni della Banca hanno valore nominale unitario pari ad Euro 2,58.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In ragione della forma giuridica di BPSA, ad essa non trova applicazione l'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In ogni caso si rileva che alla data della presente Relazione la Banca detiene n. 16.771 azioni proprie pari al 1,67% del capitale sociale.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare *ex* art. 144-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti

Come detto, l'art. 144-*bis* comma 2 del Regolamento Emittenti, reso applicabile alla Banca dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 132 del TUF, rende necessaria una approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie da parte della Banca.

Tale autorizzazione, limitatamente all'acquisto di azioni proprie, viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2022, alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali, per la cessione delle azioni in portafoglio.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle menzionate operazioni in tutto o in parte, io una o più volte, e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al pezzo definito dalla *Policy per la procedura di determinazione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale e alle modalità ivi previste per la determinazione del prezzo"*), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento alle ipotesi di attività di sostegno della liquidità del titolo e di costituzione del magazzino titoli - in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento alle ulteriori ipotesi residuali sopra richiamante - in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle operazioni effettuate sulla sede di esecuzione multilaterale (attività di sostegno della liquidità del titolo e costituzione di un magazzino titoli), esse avranno luogo con le modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b) e d-*ter*) e comma 1-*bis* del Regolamento Emittenti, ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio; (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5 del MAR.

Le operazioni eventualmente effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale (ulteriori ipotesi residuali) avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. d-*bis*) del Regolamento Emittenti ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto e di scambio, eventualmente anche al di sotto delle soglie rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v) del TUF (come precisate dell'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti); (ii) svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie (pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico).

Le operazioni di cessione o gli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuati con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma – in considerazione della forma sociale cooperativa – la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto sociale.

Palermo, 18 maggio 2021

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A. I
INVESTOR RELATIONS avv. Federica Aglieri Rinella tel. 091/7970152 – fax 091/7970123
Diffuso tramite Emarket SDIR.